



L'ERGASTOLO OSTATIVO AL VAGLIO DELLA CEDU – COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE EDU VIOLA C. ITALIA

Avv. Roberto Giovane di Girasole

Neanche il più efferato dei crimini può giustificare deroghe alle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta in termini assoluti le pene inumane o degradanti. E' questo il nocciolo della decisione presa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo con la sentenza del 13 giugno 2019, nel caso Viola c. Italia, che ha ritenuto la disciplina sul c.d. ergastolo ostativo vigente in Italia non conforme all'art. 3 della Convenzione. Una decisione particolarmente significativa anche in vista di probabili futuri pronunciamenti sul tema. Come è noto si definisce ergastolo ostativo (alla concessione all'ergastolano di una serie di benefici

penitenziari quali il lavoro all'esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione e, ai sensi della l.203/1991, la liberazione condizionale) il regime applicato quando un soggetto condannato all'ergastolo per uno dei gravi delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (tra i quali quello di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.) non pone in essere condotte idonee a collaborare con la giustizia (art. 58-ter dell'Ordinamento penitenziario). In altri termini sono destinati a scontare una "pena perpetua" tutti gli ergastolani che "anche dopo la condanna" non si sono adoperati "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

Pur non essendo possibile in questa sede entrare nel merito del caso specifico che ha dato origine alla pronuncia di cui ci stiamo occupando (basti ricordare che il ricorrente era stato condannato alla pena dell'ergastolo, con due anni e due mesi di isolamento diurno, per una serie di delitti con il vincolo della continuazione, tra i quali l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. – con l'aggravante della qualità di promotore e organizzatore – e una serie di altri delitti, omicidio, sequestro di persona aggravato dall'evento morte e porto illegale d'armi da fuoco, tutti aggravati altresì ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991, oggi 416-bis.1, co. 1, c.p., la c.d. aggravante del metodo mafioso), non si può fare a meno di sottolineare l'importanza del principio enunciato al punto 130 della sentenza Cedu dove si afferma: *"Certo, la Corte riconosce che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato riguardano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società. Rileva, inoltre, che l'introduzione dell'articolo 4 bis è il risultato della riforma del regime penitenziario del 1992, avvenuta in un contesto di emergenza in cui il legislatore è dovuto intervenire, dopo un episodio estremamente significativo per l'Italia (paragrafo 85 supra), in una situazione particolarmente critica. Tuttavia, la lotta contro questo flagello non può giustificare deroghe alle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta in termini assoluti le pene inumane o degradanti"*

Il riferimento è alla circostanza che dopo la strage di Capaci, nella quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, l'elemento della "collaborazione" si trasformò, a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992, da elemento preferenziale per la concessione dei

benefici penitenziari ad elemento costitutivo per la concessione degli stessi. Ed il richiamo alla inderogabilità dei

principi dello stato di diritto appare ancora più assoluto con riferimento al riconoscimento, operato dalla Corte

Edu, del "contesto di emergenza in cui il legislatore è dovuto intervenire, dopo un episodio estremamente significativo per l'Italia".

In un quadro nazionale ed europeo connotato da un preoccupante quadro di insoddisfazione per i diritti della difesa,

spesso alimentato da una politica che strumentalizza i temi della giustizia a fini elettorali, la presa di posizione

della Corte Edu costituisce non soltanto un monito ma una indicazione precisa al legislatore italiano ad intervenire con una modifica legislativa. Anche se non è una sentenza pilota la Corte avverte, infatti, che si tratta di un problema strutturale dell'ordinamento penitenziario italiano, facendo riferimento ad altri ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto. La Corte tiene in considerazione la circostanza che l'ordinamento penitenziario prevede due eccezioni rispetto alla necessità della collaborazione per accedere ai benefici, quella della collaborazione cosiddetta impossibile, quando i fatti e le responsabilità sono già stati accertati così rendendo «comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia» e quella della collaborazione cosiddetta irrilevante, quando il condannato non sia in grado di rivelare informazioni rilevanti, in ragione «della limitata partecipazione al fatto criminoso». Tuttavia, la Corte non fa sconti rispetto alla necessità di rivedere la previsione di una “pena perpetua” derivante da una presunzione di pericolosità sociale desunta da un comportamento, la mancata collaborazione, che potrebbe essere determinato anche dalla paura di ritorsione verso i familiari del condannato e quindi non essere frutto di una libera scelta.

La Corte EDU richiama i precedenti (le sentenze Vinter e Hutchinson c. Regno Unito e Murray c. Paesi Bassi) nelle quali si afferma che una pena perpetua non è di per sé contraria al sistema convenzionale e, tuttavia, in ossequio al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 Cedu è necessaria la previsione di procedure che rendano possibile, dopo un congruo periodo di detenzione, la rimessione in libertà.

In definitiva la Corte ribadisce l'assoluta necessità di percorsi che rendano possibile la valutazione dell'eventuale rielaborazione delle proprie condotte operato dal condannato, senza congelare il giudizio sulla pericolosità al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, valutazione che deve essere fatta dall'Autorità Giudiziaria.

Una pronuncia importante che ci ricorda che in nessun caso possono essere mortificati i principi fondanti lo stato di diritto, tra i quali quello della funzione rieducativa della pena e del rispetto della dignità dei detenuti e dei condannati a pena definitiva, principi validi a tutela anche di colui che si sia macchiato del peggiore dei delitti, in ciò estrinsecandosi uno dei cardini dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale.